

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE SCARL

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci eserciteranno le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l - attraverso lo strumento del cosiddetto "controllo analogo".

Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici; sarà pertanto possibile esercitare in tal modo una influenza determinante sia in sede di indirizzo, allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire e sia in sede di verifica dell'attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la gestione della società.

Premesso che gli enti soci esercitano la funzione di indirizzo mediante la partecipazione nelle modalità indicate nello statuto societario, la funzione di controllo va intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi dettati dagli enti e delle modalità operative con cui la società svolge la propria attività.

Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art.2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci potranno altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando "in tempo reale" che le azioni dell'organo amministrativo siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 2

ISTITUZIONE

E' istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo dell'attività della società.

Art. 3

Composizione

La Giunta per il controllo analogo è composta di tre membri nominati dall'Assemblea dei

soci.

L'Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce il compenso ad essi attribuito. Ai componenti la Giunta spetta altresì il rimborso delle spese. In occasione della prima riunione i componenti la Giunta indicano il Presidente che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Art. 4

Durata

I componenti della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 5

Attività della Giunta

La Giunta:

Valuta preventivamente l'adeguatezza delle scelte operate dall'organo amministrativo poste a base dei piani operativi, la loro corrispondenza agli indirizzi strategici e alle linee generali stabilite dall'Assemblea.

Interviene a dare indicazioni all'organo amministrativo per adeguare l'attività dello stesso alle indicazioni programmatiche dell'Assemblea.

Accerta in via successiva che l'attività svolta sia stata posta in essere in conformità con le indicazioni dell'Assemblea dei soci.

Riferisce all'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga e suggerisce alla stessa l'adozione di provvedimenti adeguati per una corretta gestione in ordine al controllo analogo.

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'organo amministrativo.

Presenta al termine dell'anno di mandato, un'apposita relazione in ordine all'attività svolta.

I componenti la Giunta per il Controllo Analogo hanno il dovere di astenersi in tutte le ipotesi che possano determinare un conflitto di interessi.

Art. 6

Modalità operative

La Giunta, nello svolgimento della propria attività, ha titolo ad intervenire su tutti gli aspetti della vita amministrativa della società. A tal fine nell'area riservata, presente sul sito informatico della società, cui si potrà accedere attraverso specifica password, saranno messi a disposizione per essere consultati tutti gli atti gestionali posti in essere dalla società e dal suo organo amministrativo.

Art. 7

Funzionamento

La Giunta si riunirà, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purchè in Italia) ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- Dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- Dall'organo di controllo.

A tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni. Come già esposto all'art.6 del presente regolamento, la Giunta avrà la possibilità di accedere agli atti dell'organo di amministrazione in qualsiasi momento, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili.

La consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci.

La Giunta redigerà per ciascuna riunione un apposito verbale, nell'ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull'attività dell'organo amministrativo e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive all'organo di amministrazione perché vi provveda. Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede la riunione.

I verbali della Giunta di cui al comma precedente saranno resi disponibili nella predetta area riservata dalla società a tutti i Soci.

Tutti i soci potranno inviare alla Giunta per il controllo analogo le proprie richieste di intervento sull'attività esercitata dalla società; la Giunta, assunte le opportune informazioni potrà indicare ulteriori azioni correttive all'organo di amministrazione.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei soci

Su richiesta motivata pervenuta da uno o più soci, la Giunta per il Controllo Analogo potrà chiedere all'organo di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci. L'organo di amministrazione dovrà provvedervi senza ritardo. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta

degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.